



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**  
Amministrazione centrale  
Area gestione delle risorse umane  
*Settore personale tecnico e amministrativo*

Prot. n. 14021 del 29.03.2019 Allegati //

Anno 2019 tit. VII cl. 11 fasc. 5.1

Al Personale tecnico-amministrativo

e p.c. Alle OO.SS. e RSU di Ateneo

LORO SEDI

**OGGETTO: Rispetto dell'orario di lavoro.**

Abbiamo riscontrato che sussistono problematiche in ordine alla rilevazione della presenza in servizio e inoltre che molte unità di personale contraggono debiti orari, in alcuni casi anche rilevanti, per effetto di ore non lavorate e non recuperate nei termini contrattualmente prescritti.

A tal riguardo riteniamo importante evidenziare i principi fissati dalla contrattazione e dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Preliminarmente richiamiamo l'attenzione sul vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca che prevede all'art. 11, co. 3 lett. e), tra gli specifici obblighi del dipendente, quello di *“rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile”*.

In tale contesto va ricordato quanto disposto dell'art. 22, co. 3, legge 23 dicembre 1994, ossia che *“l'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato”*.

Allo stesso tempo, il vigente CCI del nostro Ateneo stabilisce all'art. 11, co. 6, che ***“fino ad un massimo di n. 7 giorni l'anno ai dipendenti è consentito attestare l'ingresso e l'uscita dalla sede di lavoro tramite autodichiarazione, eventualmente compilandola direttamente sul sito web delle presenze previo accesso con apposite credenziali”***.

Dalla combinata e attenta lettura delle sopra riportate disposizioni deriva necessariamente che **le ipotesi di autodichiarazione devono essere strettamente residuali e che le stesse potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui mancasse la timbratura.**

Ulteriormente il CCI, nell'ambito dell'articolazione dell'orario di lavoro, stabilisce all'art. 11, co. 7, che *“è consentita la compensazione tra credito orario e debito orario derivante da prestazioni lavorative inferiori al minimo giornaliero di sei ore oppure derivante dalla fruizione di permessi brevi fino a non più di 36 ore l'anno. Il credito orario eccedente deve essere utilizzato entro il mese successivo a quello di maturazione. **Il debito***



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**  
Amministrazione centrale  
Area gestione delle risorse umane  
*Settore personale tecnico e amministrativo*

Prot. n. 14021 del 29.03.2019 Allegati //

Anno 2019 tit. VII cl. 11 fasc. 5.1

**orario eccedente quello compensato deve essere recuperato non oltre il mese successivo secondo le disposizioni del responsabile della struttura.** *Qualora il recupero risulti impossibile in caso di assenza dovuta a malattia per l'intero mese, solamente su istanza dell'interessato è possibile posticipare il periodo di recupero al primo mese utile dopo il rientro in servizio. **Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.** Il procedimento per la decurtazione stipendiale si avvia solo a fine anno, dopo che sono state sanate le eventuali anomalie riscontrabili sul cartellino web dei dipendenti”.*

Questa Amministrazione, oltre ad attivare annualmente il procedimento per effettuare il proporzionale recupero sulla retribuzione, ritiene che l'accumulo di debito orario non recuperato possa assumere rilevanza anche sul piano comportamentale, configurandosi una inosservanza delle disposizioni contrattuali e di servizio, e, di conseguenza, essere fonte di possibile responsabilità disciplinare.

Invitiamo pertanto tutto il personale al rispetto delle disposizioni sopra riportate, richiamando l'attenzione dei responsabili di struttura sulla necessità di attuare, in caso di violazione delle stesse, le adeguate procedure disciplinari ai sensi del combinato disposto dell'[art. 12 del CCNL 19.04.2018](#) e dell'[art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001](#).

L'Aquila, 29.03.2019

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Pietro Di Benedetto)